

Roma, 17 settembre 2019

Prot.n. 309/19

CIRC. N.10.19

A tutte le Strutture Associative Anffas

E p.c.

Organi Associativi

**OGGETTO: AGGIORNAMENTI INDICAZIONI OPERATIVE – NUOVO ASSETTO ANFFAS –
RIFORMA TERZO SETTORE**

Carissimi,

è doveroso, dopo la pausa estiva, riprendere le fila dell'imponente percorso di adeguamento al nuovo codice del Terzo Settore con il conseguente ri-assetto della rete Anffas, ai vari livelli.

Come sapete con l'Assemblea dello scorso maggio è stata delineata la nuova e complessiva architettura Associativa.

Sempre come ricorderete la scadenza entro la quale adeguare gli statuti alla Riforma era stata precedentemente fissata al 3 agosto 2019 e pertanto tutti noi ci eravamo premuniti per adempiere a quanto richiesto entro tale data, ma nell'imminenza di tale scadenza è intervenuta una proroga che ha spostato tale termine al **30 giugno 2020, lasciando inalterato tutto il resto.**

Allo stato quindi, solo alcune strutture Associative hanno ritenuto di procedere a porre in essere tale adeguamento e precisamente:

1. Anffas Asti;
2. Anffas Genova;
3. Anffas Novara;
4. Anffas Parma;
5. Anffas Pordenone;



6. Anffas Roma;
7. Anffas Sassuolo;
8. Anffas Torino;
9. Anffas Trentino;
10. Anffas Venezia;
11. Anffas Vercelli;
12. Fondazione Fobap

mentre tutte le altre, tranne che non ce ne sia sfuggita qualcuna, hanno scelto di avvalersi della suddetta proroga.

Ciò non di meno è del tutto consigliabile predisporre per tempo gli atti per non trovarsi a ridosso del nuovo termine accordato (30 giugno 2020) ed a tal fine siamo a ricordarVi quali debbano essere gli adempimenti da porre in essere.

Allo stesso tempo Vi confermiamo che, al momento, nessuna ulteriore novità o chiarimento è intervenuto da parte degli Uffici e dei Ministeri competenti e pertanto permangono alcuni dubbi interpretativi nonché atti attuativi dei previsti decreti, con la conseguente incertezza che da tutto ciò ne consegue.

A tale criticità si aggiungono anche indicazioni ed interpretazioni contraddittorie che in queste settimane sono state da Voi segnalate rispetto ad orientamenti delle diverse Regioni, Agenzie dell'Entrate (Ex Onlus) o gestori dei vari Registri.

Pur in presenza di tale complicato quadro e con la consapevolezza che molti sono ancora gli aspetti da chiarire e da definire, le indicazioni e procedure riportate nella presente nota tengono conto di quanto allo stato è in nostra conoscenza, anche alla luce della partecipazione al tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore, del Consiglio Nazionale del Terzo Settore che via via stanno monitorando ed approfondendo l'intera tematica.

Richiamate pertanto le circolari e le varie successive comunicazioni a mezzo email da noi nel tempo inviateVi e precisamente la circolare n.6/19 prot.164 e soprattutto la circolare n.8/19 prot.n.162 del 6 giugno u.s. e mail di precisazione della stessa del 17 giugno 2019, del 28 giugno u.s., di seguito vengono riepilogati ed approfonditi i passaggi più salienti per dare compiuta attuazione alla Riforma stessa.

- 1) **INDIVIDUARE TRA LE BOZZE DI STATUTO ALLEGATE ALLA PRESENTE QUELLA/QUELLE CHE SI RITIENE CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA SPECIFICA SCELTA DI NUOVA CONFIGURAZIONE;**
- 2) **COMPILAZIONE DELLA/DELLE BOZZE CON I VS SPECIFICI DATI ED ELEMENTI PECULIARI ad esempi selezione delle attività d'interesse generale (n.b. eventuali modifiche rispetto alle bozze proposte vanno sempre evidenziate in modo che le stesse siano facilmente identificabili);**
- 3) **INVIO DELLA/DELLE BOZZE PRECOMPILATE IN TUTTE LE PARTI IN FORMATO WORD ALLA SEDE NAZIONALE PER LA PREVISTA PREVENTIVA CONDIVISIONE E VERIFICA DI CONFORMITA';**
- 4) **CONVOCAZIONE – NEL RISPETTO DEL VS VIGENTE ATTUALE STATUTO ASSOCIATIVO E CONNESSO EVENTUALE REGOLAMENTO APPLICATIVO – DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ADOZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E/O COSTITUZIONE EX NOVO DI EVENTUALE ALTRO ENTE;**
- 5) **CURA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E/O COSTITUZIONE ALTRO ENTE;**
- 6) **FORMALE TRASMISSIONE ALLA SEDE NAZIONALE DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE NONCHE' AGGIORNAMENTO DEI VARI ATTI IN ANAGRAFICA UNIFICATA**

Si ricorda che il tutto avrà operatività dalla data d'iscrizione dell'Ente al previsto **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**. Tale Registro al momento risulta essere ancora in fase di predisposizione da parte del Ministero competente.

Pertanto sia per coloro che hanno già apportato le modifiche sia per chi, nei prossimi mesi (e comunque non oltre il 30 giugno 2020) provvederà ad adeguarsi alla riforma, non potrà avvalersi di quelle nuove previsioni che sono appunto espressamente assoggettate all'iscrizione al suddetto registro e quindi fino a tale data, come espressamente previsto, nella norma transitoria inserita nelle varie bozze di statuto, avranno valenza le previsioni statutarie e connessi regimi fiscali previgenti.

Come comprenderete e come più volte da noi affermato si deve provvedere a confezionare, caso per caso, un "abito su misura" ed è quindi di fondamentale importanza che **individuiate un Vs referente esperto** che prenda al più presto contatti con la sede Nazionale in modo, una volta forniti tutti i chiarimenti e le delucidazioni del caso, da predisporre i connessi atti e relativi adempimenti.

RIEPILGO/AGGIORNAMENTO CIRC.N. 8/19

- **ENTRO QUALE DATA OCCORRE EFFETTUARE LE MODIFICHE PER ADATTARE GLI STATUTI ALLA RIFORMA?**

La data entro la quale effettuare le modifiche agli attuali statuti è quella del 30 GIUGNO 2020.

Tra l'altro, entro tale data, le ODV e le APS (ovvero le associazioni che in atto sono iscritte nei registri appunto delle ODV e delle APS) nonché le ONLUS (ovvero le associazioni ed altri enti che hanno fatto la richiesta ed ottenuto l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus) potranno effettuare le previste modifiche (limitatamente a quelle di legge), avvalendosi del sistema "semplificato" (ovvero con Assemblee con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per quelle ordinarie).

- **COSA ACCADE A QUEGLI ENTI CHE NON AVRANNO FATTO LE MODIFICHE ENTRO IL 30 GIUGNO?**

Le ODV e le APS non potranno più avvalersi del regime "semplificato" e, quindi, dopo tale data, potranno modificare i propri statuti solo tramite assemblea straordinaria e con i quorum qualificati.

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 13 del 31 maggio 2019) indica che, in tal caso, le amministrazioni che gestiscono gli attuali registri (ODV-APS) potrebbero, laddove ne verificano le condizioni, procedere alla cancellazione di tali enti dai rispettivi registri.

Ciò si applicherebbe ove siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo, risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell'art. 101, comma 2 del Codice.

E, visto che il primo periodo dell'art. 101 comma 2 del Codice così recita *"Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri delle Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto **entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.**"* si ritiene che sia quanto mai opportuno, onde non incorrere in alcuna ipotesi di cancellazione, comunque **anche per le ODV ed per le APS, procedere ad adeguare i propri Statuti, almeno alle norme "obbligatorie", entro la data del 30 giugno 2020.**

Sempre tale circolare, indica per le Onlus (ovvero quegli enti che a suo tempo hanno avanzato richiesta ed ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus e pertanto alla data di modifica statutaria sono a tutti gli effetti Onlus) che l'Agenzia delle Entrate, in occasione del telefisco del

febbraio 2018, ha precisato che le **Onlus apportano al proprio statuto, entro il termine previsto (30 giugno 2020), le modifiche necessarie per adeguarle al codice stesso.**

Pertanto, a maggior ragione, tutte le strutture associative Anffas che, ad oggi, sono Onlus devono assolutamente procedere alle previste modifiche statutarie (almeno per quelle “obbligatorie”) tassativamente, sempre entro il 30 giugno 2020.

N.B. Ricordiamo a tal fine che nelle bozze di Statuto abbiamo indicato, come richiesto dalla stessa circolare, che comunque la previgente normativa Onlus continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla prevista decorrenza post registro unico del nuovo regime fiscale, o successiva ove non ancora pervenuta, a tale data, l’autorizzazione della commissione UE.

• **IN QUALE ENTE DEL TERZO SETTORE E’ POSSIBILE TRASFORMARE L’ATTUALE ASSOCIAZIONE ANFFAS?**

- ODV (Organizzazione di volontariato)
- APS (Associazione di Promozione Sociale)
- ETS (Ente di Terzo Settore)

Per le ODV e le APS sono previste limitazioni per la gestione dei servizi, tra le quali la previsione di un preciso rapporto tra i volontari/associati ed il numero di personale retribuito.

Inoltre si tenga conto che:

- le **ODV** devono svolgere una o più delle attività di interesse generale, **prevalentemente in favore di terzi**, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
- le **APS** devono svolgere una o più delle attività di interesse generale, prevalentemente **in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi**, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
- le forme di **ETS** “semplice”, seppur previste e consentite, non hanno le medesime agevolazioni e riconoscimenti delle ODV e delle APS.

Pertanto, di norma, le associazioni Anffas, per le attività più specificatamente di Advocacy, rispondono maggiormente alla forma di APS.

• **QUALI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE NON PREVEDONO PARTICOLARI LIMITAZIONI PER LA GESTIONI DI SERVIZI?**

- Associazione ETS;
- IMPRESE SOCIALI – tra le quali rientrano le cooperative sociali, che sono imprese sociali di diritto;
- Fondazioni – sia ETS che Impresa sociale.

In Anffas la forma giuridica più rispondente per la gestione dei servizi è la Fondazione, ma come sopra detto, anche la forma associativa ETS può essere utilizzata. Tale forma infatti consente, in presenza di particolari condizioni, di mantenere in capo ad un unico soggetto sia le attività di advocacy, più prettamente di tipo Associativo, che quelle legate alla gestione di servizi. Pur tuttavia, prima di scegliere tale soluzione, va effettuata una attenta analisi sia per la configurazione giuridica che per gli aspetti fiscali.

Pertanto il possibile scenario che viene a determinarsi è il seguente:

- a) Un'unica Associazione ETS che svolge sia attività associative che gestionali
- b) Un'unica Associazione APS per le attività associative e gestione di alcune attività ad essa consentite nei limiti di legge
- c) Un'Associazione APS per le attività associative + una Fondazione per le attività gestionali
- d) Un'Associazione APS per le attività associative + una Cooperativa sociale – impresa sociale di diritto ove presente la compagine associativa
- e) Un'Associazione APS per le attività associative + un'Impresa Sociale prioritariamente per la promozione lavorativa delle persone svantaggiate

Quindi la forma associativa dovrà essere sempre e comunque presente e l'eventuale ente gestore dovrà sempre garantire che la sua *governance* sia saldamente in mano alla componente associativa di tipo familiare.

N.B. le bozze di statuto proposte ed aggiornate rispondono anche a tale finalità.

- **COME OCCORRE COMPORTARSI PER LE ASSOCIAZIONI CHE IN ATTO SONO ISCRITTE NEI REGISTRI DELLE ODV O DELLE APS?**

Tali iscrizioni continueranno ad avere valore fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale e fino a tale data, a tali registri dovranno essere comunicate le relative modifiche.

N.B. E' comunque possibile, ma anche consigliato, in presenza di riscontrata assenza dei prescritti requisiti, di procedere a richiederne già, da subito, la relativa cancellazione. In tal caso occorrerà anche fare un'attenta valutazione sulle implicazioni che tale cancellazione avrebbe sul necessario mantenimento della qualifica di Onlus, che non va assolutamente pregiudicata.

- **COME AVVIENE LA TRASMIGRAZIONE DAGLI ATTUALI REGISTRI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE?**

Una volta che Unioncamere avrà predisposto ed attivato il registro unico nazionale del Terzo Settore tutte le Regioni, che attualmente gestiscono i registri delle ODV e delle APS, dovranno trasmettere al registro nazionale i dati in proprio possesso.

Si presume che, analogamente, si dovrà procedere per l'anagrafe delle Onlus e per i registri relativi agli enti con personalità giuridica.

Gli uffici del registro unico nazionale, gestito dalle Regioni, acquisiti tali dati, avrà 180 giorni di tempo per fare le previste verifiche ed in caso verificasse incongruenze potrà assegnare 60 giorni di tempo per consentire agli enti di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine l'ente verrà cancellato dal registro.

- **COME FARE PER ISCRIVERSI ALLA CORRETTA SEZIONE DEL REGISTRO A CUI SI E' SCELTO DI APPARTENERE?**

Anche se al momento non ci sono precise indicazioni, si ritiene opportuno consigliare di depositare, unitamente agli atti relativi alle modifiche statutarie, anche una specifica dichiarazione relativa alla richiesta di iscrizione alla sezione del registro che si ritiene la più confacente alla propria specificità e rispetto alla quale sono state apportate le opportune modifiche e/o integrazioni al proprio statuto.

- **A QUALE ENTE VANNO INVIATI GLI STATUTI MODIFICATI, PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO?**

Tutti gli atti vanno inviati, nel rispetto delle vigenti procedure ed indicazioni fornite, ai soggetti che in atto detengono e gestiscono tali registri:

- ODV
- APS
- ONLUS
- PERSONE GIURIDICHE
- altri

- **CHI EFFETTUA I CONTROLLI RELATIVI AI REQUISITI DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE?**

La legge demanda tale compito esclusivamente agli uffici del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore. Pertanto, in atto, anche se gli atti vanno inviati agli uffici che gestiscono gli attuali registri, questi si dovrebbero limitare alla sola acquisizione degli stessi con relativa presa d'atto, curandone la trasmissioni al registro unico, non appena predisposto.

N.B. Restano, invece, salve ed impregiudicate le competenze dei soggetti titolari degli attuali registri per quanto attiene le proprie specifiche funzioni, appunto fino alla data di attivazione del registro unico nazionale e conseguente iscrizioni degli enti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, nel registro stesso.

- **QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER GLI ATTI RELATIVI ALLA RIFORMA?**

Per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli ETS (incluse le Cooperative Sociali ed escluse le Imprese Sociali costituite in forma di Società) le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

N.B. Sono comunque esenti le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e/o integrazioni normative. Sono parimenti esenti dall'imposta di registro gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV.

- **PARTECIPAZIONE DEL NOTAIO ALL'ASSEMBLEA CHE MODIFICHERA' LO STATUTO**

Innanzitutto, occorre ricordare che:

- tutte le Associazioni che avevano redatto lo statuto, ad oggi vigente, per atto pubblico (con la redazione a cura del notaio), devono necessariamente modificare lo statuto attraverso la partecipazione, nell'Assemblea che delibererà l'assunzione delle modifiche statutarie, di un notaio.

- tutte le Associazioni che avevano redatto lo statuto ad oggi vigente, per scrittura privata autenticata o registrata, possono modificare i propri statuti con le stesse modalità precedentemente utilizzate e quindi senza l'intervento del notaio, salvo che si intenda acquisire la personalità giuridica (vd sotto)

- **PERSONALITA' GIURIDICA**

In tutti i casi in cui **si intenda acquisire la personalità giuridica lo statuto deve essere redatto/trasformato per atto pubblico (vale a dire con la presenza del notaio).**

Ciò vale anche per chi deve costituire una fondazione o trasformarsi in una fondazione, che per disposizioni del codice civile, deve sempre avere uno statuto per atto pubblico, visto che poi deve acquisire necessariamente la personalità giuridica.

N.B. Lo statuto (ove si decida di acquisire la personalità giuridica) potrà sempre essere trasformato per atto pubblico anche successivamente alla data del 30 giugno o anche dopo l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale.

Le strutture associative che sono già in possesso della personalità giuridica (quindi iscritte nei registri prefettizi o della Regione nel registro delle persone giuridiche ed in possesso del relativo certificato), la conservano. Si presume che, all'esito dell'istituzione del Registro Unico nazionale degli enti del terzo settore, sarà effettuata, a cura degli enti che, al momento, gestiscono tali registri la cosiddetta **"trasmigrazione"** nel RUNTS. Fino a tale data occorrerà fare riferimento agli

attuali registri e, ad essi, dovranno essere comunicate le variazioni intervenute nel rispetto delle loro specifiche indicazioni.

Dopo tale data tutte le competenze, anche per quanto attiene la personalità giuridica, saranno in capo al registro e la stessa sarà regolata dalle nuove previsioni normative introdotte dalla riforma del terzo settore.

- **PATRIMONIO MINIMO NECESSARIO PER OTTENERE LA PERSONALITA' GIURIDICA**

Gli Enti che intendono acquisire la personalità giuridica in forza della nuova normativa del Terzo Settore dovranno dimostrare, all'atto della richiesta, di disporre di un patrimonio minimo pari a:

- 15.000 euro per le associazioni

- 30.000 euro per le fondazioni

Il patrimonio dovrà risultare dal saldo patrimoniale indicato nell'ultimo bilancio approvato e potrà essere composto da risorse economiche o da immobili. Nel caso di immobili dovrà essere allegata una perizia asseverata che ne certifichi il valore.

Per tale finalità (essendo da Anffas Nazionale fortemente consigliata l'acquisizione della personalità giuridica da parte di tutti gli enti aderenti alla rete Anffas) abbiamo inserito negli statuti la specifica previsione *"Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."*

N.B. Non corrisponde ad atto pubblico l'atto che non sia stato redatto dal notaio, ma di cui il notaio abbia solo autenticato le firme (scrittura privata autenticata), perché in tal caso l'attestazione del notaio fa pubblica fede solo sulla provenienza dell'atto e non del contenuto, così come assunto in assemblea.

- **QUORUM PER ASSEMBLEE**

Se, al momento, (comunque entro il 30 giugno 2020) si intende procedere alla modifica dello Statuto solo per adeguarsi alle prescrizioni della riforma, ci si può avvalere della procedura "semplificata". In tal caso si può procedere sempre con Assemblea straordinaria, ma con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.

Si ricorda che in ogni caso, al fine dell'adesione alla rete associativa Anffas, occorrerà procedere **a modificare integralmente il previgente testo statutario** nel rispetto delle bozze definite in Assemblea Nazionale e **comunque prima dell'entrata in vigore del registro unico nazionale** (al momento prevista intorno al mese di marzo 2020).

Pertanto, entro il 30 giugno 2020, si può scegliere se fare solo le modifiche (obbligatorie) integrative all'attuale statuto con procedura "semplificata" o anche adottare (però con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'attuale statuto per l'assemblea straordinaria) il testo statutario contenente le modifiche integrale (a regime) che comunque avrà efficacia solo dal momento dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore (rimanendo al momento sospeso).

Particolare attenzione dovrà essere posta ai quorum necessari affinché le delibere d'integrazione dell'attuale statuto e quelle di adozione dello statuto a regime siano regolarmente assunte.

A tal fine si chiarisce che occorre verificare che siano rispettati sia il quorum costitutivo (numero dei partecipanti all'assemblea) che il quorum deliberativo (numero di voti necessari affinché la delibera possa essere considerata approvata).

Solo ove il Vs attuale statuto lo preveda sarà possibile intervenire all'assemblea anche per delega.

N.B. occorre porre la massima attenzione al fatto se l'assemblea è tenuta in prima o in seconda convocazione in quanto i suddetti quorum variano.

• **ADOZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALL'ATTUALE STATUTO – ADOZIONE STATUTO A REGIME SECONDO IL PROTOTIPO ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

Per le forme associative e per le Fondazioni (per la parte di loro competenza) la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n.20 del 27.12.18 indica in una specifica tabella quali sono gli adeguamenti **obbligatoriosi, derogatori e facoltativi** (che ad ogni buon fine alleghiamo alla presente).

Quelli obbligatori che possono essere apportati con la procedura semplificata sono:

- declinazione delle finalità e attività di interesse generale,
- destinazione del patrimonio,
- divieto distribuzione utili,
- divieto di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento,
- denominazione,
- individuazione Organi competenti a porre in essere adempimenti connessi al bilancio,
- bilancio d'esercizio e bilancio sociale,
- ammissione all'Associazione,
- diritto in capo agli associati di esaminare il libri sociali,
- competenze dell'Assemblea,

- funzione, composizione e funzionamento organo di amministrazione,
- previsione della revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di legge.

Pertanto si è proceduto a predisporre le bozze di statuto denominate “**modifiche obbligatorie**” rispondenti a tali finalità.

Allo stesso tempo, essendoci avvalsi anche della possibilità di apportare ulteriori modifiche definite derogatorie e/o facoltative, abbiamo predisposto gli ulteriori appositi testi denominati “**statuti a regime**”.

Infine, in caso di costituzione *ex novo* di un nuovo Ente, abbiamo predisposto i testi denominati “**enti di nuova costituzione**”.

NB Le bozze di statuto:

- a) relative alle “**modifiche obbligatorie**” - vanno adottate tassativamente entro il 30 giugno p.v. e resteranno in vigore fino alla data d’iscrizione nel Registro Unico;
- b) “**a regime**”- possono essere adottate anche dopo il 30 giugno, ma comunque entro l’istituzione del Registro ed entreranno in vigore dall’iscrizione dell’Ente nel Registro stesso;
- c) relative alla “**nuova costituzione**” - possono essere utilizzate, sin da subito in caso di costituzioni di enti *ex novo* ed entrano in vigore dalla data della loro adozione, ma fino alla data di iscrizione nel registro unico si deve procedere all’iscrizione negli attuali vigenti registri, ivi compresa l’Anagrafe delle Onlus.

n.b. le Imprese sociali costituite *ex novo* debbono già iscriversi direttamente nel Registro delle Imprese – sezione Imprese Sociali (D.lgs n.112/17)

Sia il testo contenente le integrazioni dell’attuale statuto alle sole previsioni di legge (che avrà vigore fino all’iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale) sia lo statuto a regime riportante le più ampie modifiche proposte nelle bozze approvate in assemblea (che entrerà in vigore dall’iscrizione dell’ente al registro unico nazionale) dovranno, come detto, essere depositati a Vostra cura presso i registri ai quali il vostro ente oggi risulta iscritto (ODV, APS, Onlus).

Nel caso di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (se si ha già quindi la personalità giuridica) le integrazioni ed il testo statutario o i testi statutari approvati andranno comunicati anche agli uffici presso cui è detenuto il registro delle persone giuridiche.

N.B. In tutte le tipologie di bozze allegate ci sono parti che debbono essere compilate in base alla Vs specifica realtà associativa. Per esempio devono chiaramente essere individuate le **attività d’interesse** generale da perseguire e per questo abbiamo inserito un elenco non esaustivo di possibili attività che mediamente una struttura Anffas può’ dichiarare di porre in

essere. Pertanto ferma restando la possibilità di integrare tale elenco, Vi preghiamo di mantenere almeno i punti indicati, avendo particolare attenzione a mantenere il punto “promozione dei diritti umani, civili e sociali...”, nonché non modificare in alcun modo le varie descrizioni in quanto devono corrispondere all’art.5 del D.lgs. 117 il tutto onde garantire a dare uniformità ed omogeneità sull’intero territorio nazionale alle comuni ed essenziali attività associative.

Si raccomanda di porre la massima attenzione ad indicare le attività d’interesse generale che non possono essere modificate rispetto a quelle indicate nel codice, in quanto successivamente occorrerà dimostrare di averle concretamente perseguite.

Inoltre si precisa che negli statuti “a regime “o “nuova” costituzione, deve essere indicata l’esatta denominazione nonché il Comune in cui ha sede legale l’ente, che al momento presenta solo dei puntini.

Si raccomanda altresì di inserire in tutti i verbali di approvazione, siano essi redatti dal Notaio o non, la delibera con cui “si conferisce ogni più ampio potere, mandato e delega al Presidente pro-tempore per apportare allo statuto le eventuali modifiche di mera natura tecnica e/o richieste dalle autorità competenti ai fini dell’iscrizione nei relativi registri.”

- **SEPARAZIONE TRA LE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE E QUELLE PIU’ PRETTAMENTE GESTIONALI**

Qualora si ritenesse di scindere la gestione dei servizi dalle attività più prettamente di natura associativa (promozione e tutela dei diritti), si ricorda che la forma giuridica ritenuta più idonea è quella della Fondazione.

Prima di effettuare tale scelta è, però, vivamente consigliato di effettuare una preventiva verifica con l’ente con cui si intrattengono i relativi rapporti contrattuali e/o di accreditamento, nonché con le OO.SS.

Occorre avere, infatti, certezza che, una volta costituito il nuovo ente, anche se promanato o collegato all’associazione, sarà possibile trasferire ad esso il complesso dei rapporti giuridici e contrattuali, ivi compreso il personale.

A tal proposito, per ciascun servizio occorre preventivamente verificare se per normativa statale/regionale, atti amministrativi, contrattuali è precluso a priori il ridetto trasferimento, pena la perdita dell’accreditamento, del contratto o anche solo il diritto ad essere nell’elenco dei fornitori del territorio, ecc.

Sarebbe anche utile preventivamente contattare le Pubbliche Amministrazioni interessate e sincerarsi, con grado di certezza assoluta, che il trasferimento è possibile e semmai già ipotizzato con specifiche procedure.

In tal caso, si potrà ipotizzare la cessione di ramo d'azienda (attraverso donazione modale) da parte dell'Associazione verso la Fondazione costituita ex novo, preventivamente attivando tutte le procedure sindacali del caso.

- **TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DELL'ATTUALE ASSOCIAZIONE**

Qualora invece non sia possibile il trasferimento dei servizi e si ritenga che gli stessi non possano essere più gestiti nell'attuale forma associativa, per mancanza dei nuovi requisiti normativi o fiscali previsti dalla riforma, si può procedere a trasformare l'attuale Associazione in Fondazione (previa costituzione di una Associazione Anffas).

Senza con ciò quindi creare una posizione terza, ma solo "cambiando pelle" al medesimo ente giuridico che gestisce i servizi, che, per esempio, mantiene lo stesso codice fiscale ed altri elementi identificativi del medesimo.

Tale possibilità, prima già ammessa dalla giurisprudenza, mutuando il regime societario, ora, con la Riforma del Terzo Settore, è normativamente prevista con l'avvenuta introduzione da parte del Codice del Terzo Settore (all'art.98) dell'articolo 42 bis del codice civile.

L'articolo 42 bis, già pienamente operativo, così prevede: *"Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 ("Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione"). L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma ("una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia"). Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500 ("La trasformazione ... deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il

tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto

dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente”), *2500-bis*, *2500-ter*, *secondo comma* (“Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter”), *2500-quinquies* (“La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”) e *2500-nonies* (“In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445”), *in quanto compatibili*.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.”

Per quanto precede si suggerisce di curare, con la massima attenzione, gli adempimenti di seguito indicati sia nella fase precedente alla trasformazione sia nella successiva, onde non incorrere in tutta una serie di eventuali problematiche che potrebbero rendere nulli o annullabili gli atti posti in essere, nonché determinare il venir meno della continuità della gestione e della disciplina fiscale ad essa applicabile etc.

I passaggi da curare con la massima attenzione sono i seguenti:

1) convocazione di un'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla “volontà di procedere alla trasformazione da associazione in fondazione nell'ambito

dell'attuazione della Riforma del Terzo Settore", adottando a tal fine lo schema di statuto proposto da Anffas Nazionale.

n.b. l'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare con i quorum espressamente previsti dal vigente Statuto dell'Associazione.

Si precisa altresì che, nei trenta giorni precedenti alla convocazione dell'Assemblea stessa, in prima convocazione, dovrà essere predisposta e depositata presso la sede legale una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Di tale aspetto si dovrà dare atto nella convocazione con specifica indicazione " si precisa che la relazione illustrativa della trasformazione è depositata agli atti della sede legale a disposizione degli associati che ne vogliamo prendere visione"

- 2) Svolgimento dell'Assemblea dell'Associazione dove si delibera quanto segue:
 - la volontà di trasformarsi in Fondazione
 - l'adozione del testo Statutario
 - la designazione dei nominativi dei primi componenti degli organi della Fondazione;
 - il conferimento al Consiglio direttivo dei poteri per porre in essere i vari adempimenti propedeutici

n.b. la vera e propria trasformazione avverrà con altra, successiva e specifica Assemblea;

- 3) predisposizione, dopo la celebrazione della prima Assemblea, di una relazione che illustri la situazione patrimoniale dell'associazione in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori [N.B. riteniamo per precauzione che dalla prima Assemblea al giorno dell'altra Assemblea per la definitiva trasformazione per atto pubblico non debbano passare più di 120 giorni, così che la relazione della situazione patrimoniale sia aggiornata];

- 4) informativa alle Organizzazioni Sindacali rispetto a quanto deliberato nella prima Assemblea;

- 5) costituzione, con l'intervento di non meno di 7 persone fisiche, di una nuova Associazione APS, utilizzando lo schema tipo proposto da Anffas Nazionale "nuova costituzione APS Locale"

n.b. per gli atti successivi alla costituzione della nuova APS si rimanda a quanto indicato sopra al paragrafo "• A QUALE ENTE VANNO INVIATI GLI STATUTI MODIFICATI, PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO?";

6) transito della base associativa dall'Associazione che si vuole trasformare a quella APS neocostituita, attraverso dimissioni volontarie dalla prima e richiesta di ammissione come associato alla seconda

n.b. avere cura di lasciare nella vecchia associazione almeno 7 persone fisiche, che saranno quelle che delibereranno, in Assemblea straordinaria la vera e propria trasformazione in Fondazione;

7) convocazione dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione da trasformare

n.b. l'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare con i quorum espressamente previsti dal vigente Statuto dell'Associazione.

Si precisa altresì che anche nei trenta giorni precedenti alla convocazione di tale Assemblea è opportuno che sia depositata presso la sede legale la sopra citata relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, unitamente alla relazione patrimoniale. Di tale aspetto si dovrà dare atto nella convocazione con specifica indicazione "si precisa che la relazione illustrativa della trasformazione e la relazione patrimoniale sono depositate agli atti della sede legale a disposizione degli associati che ne vogliamo prendere visione"

8) celebrazione dell'Assemblea con la presenza del notaio, che assevera la relazione patrimoniale e redige verbale per atto pubblico dell'avvenuta trasformazione in Fondazione con contestuale adozione dello nuovo testo statutario ed immissione dei componenti designati con precedente Assemblea alle cariche sociali (in sostanza, è questo il vero e proprio atto di trasformazione);

9) notifica ai creditori, per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento del verbale dell'Assemblea sub. 8) che conterrà sia la delibera di trasformazione sia il nuovo Statuto e l'immissione negli organi della fondazione dei componenti precedentemente designati;

10) informativa dell'avvenuto atto di trasformazione alle organizzazioni sindacali e a tutte le lavoratrici e lavoratori;

11) raccolta dei consensi dei creditori nei giorni immediatamente successivi all'adempimento di cui al punto 9)

n.b. trascorsi i 60 giorni si forma il silenzio assenso, ma è opportuno fare in modo di ottenere un consenso espresso nel più breve tempo possibile, onde poter porre in essere tutti i successivi adempimenti previsti;

12) deposito della delibera di trasformazione e dello Statuto presso:

- l' Agenzia delle Entrate (ove richiesto);

- il Registro delle Onlus

n.b. nel caso in cui l'originaria associazione fosse stata iscritta nel registro delle organizzazioni del volontariato e quindi Onlus di diritto, si dovrà richiedere ex novo l'iscrizione, con efficacia retroattiva alla data di trasformazione (max entro 30 giorni), quale Onlus dichiarata (utilizzando la prevista modulistica) con contestuale richiesta di cancellazione dal registro delle OdV. La qualifica di Onlus avrà vigenza fino alla decadenza della disciplina delle Onlus come previsto dalla riforma del Terzo Settore e fino ad allora a tale disciplina la Fondazione dovrà attenersi;

- il Registro delle Persone Giuridiche

Si ritiene che debbano essere evitate trasformazioni da Associazioni non riconosciute a Fondazione perché non essendoci una preesistente personalità giuridica, la Fondazione seppur nata non avrebbe ancora la piena operatività fino al primo riconoscimento della personalità giuridica, non potendo portarsi in prorogatio quella della precedente Associazione (se questa appunto non ce l'aveva). Così quindi non si garantirebbe la necessaria continuità nella gestione delle attività e dei servizi e connessi rapporti giuridici e fiscali.

Si ribadisce che prima di porre in essere alcun atto o adempimento dovrete preventivamente sottoporre alla scrivente sede Nazionale quanto da Voi ipotizzato per la prevista condivisione e verifica di congruità.

Si ritiene altresì assolutamente importante che i vari passaggi, soprattutto (ma non solo) nel caso di trasformazione da Associazione a Fondazione, siano anche preventivamente illustrati e condivisi con gli Enti Pubblici di Riferimento (es. Registro delle Persone Giuridiche, Asl, Comune, ecc..).

Rimanendo a Vs disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o indicazioni, nonché anticipandoVi che sarà ns cura fornirVi ulteriori informazioni ed aggiornamenti, anche alla luce di eventuali atti normativi e/o circolari emanate dagli enti preposti, Vi ricordiamo anche la possibilità di richiedere specifici studi di fattibilità e supporto tecnico da parte del Consorzio.

Cordiali saluti.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas

